

ROBERTO BIN

Come si studia il diritto

Una guida pratica
per affrontare con successo la
Facoltà di Giurisprudenza

il Mulino

2006

I lettori che desiderano informarsi sui libri e sull'insieme delle attività della Società editrice il Mulino possono consultare il sito Internet: www.mulino.it

tatore, ma non si potevano bloccare gli eventi né ritornare indietro e cancellarli. Ormai tutto era accaduto e le sirene si stavano avvicinando assordanti. «Un avvocato», gli consigliò l'ufficiale della polizia che stava cercando di capire che cosa verbalizzare, «le occorre un avvocato».

E così si trovò, per la prima volta in vita sua, nella sala d'attesa di un avvocato. Forse - pensò - anche alle altre persone che sedevano lì era capitato qualcosa del genere, chissà che storie avevano da raccontare all'avvocato. Già, proprio questo gli chiese quell'uomo con gli occhiali, dallo sguardo frettoloso ma penetrante, quando lo fece sedere a quel grande tavolo di vetro attraverso cui non si vedeva nulla, coperto com'era di fascicoli e di carte, «racconti, ma per favore mi racconti gli eventi per filo e per segno, con tutti i particolari che riesce a ricostruire». E mentre Giovanni parlava, l'avvocato tracciava su un foglio disegni geometrici e, ogni tanto, appuntava qualche frase. Che cosa scriveva? Se Giovanni avesse potuto allungare la vista sin lì, avrebbe letto frasi cifrate e numeri. Che cosa stava facendo l'avvocato? Trasformava il racconto di Giovanni in concetti tecnici, in «fatti-specie» - rappresentazioni tipiche di accadimenti umani, collegate per lo più ad articoli del codice o a cose del genere - tracciava schemi di relazioni di causa-effetto tra gli eventi che Giovanni, ancora scioccato, gli stava raccontando. Ogni tanto lo interrompeva per chiedergli qualche dettaglio, che a Giovanni non appariva poi tanto rilevante. Ma Giovanni non era un giurista, né lo erano le altre persone coinvolte nell'incidente, le vittime e i loro parenti, il conducente dell'autobus e l'automobilista finito sulla pensilina, il responsabile della liquidazione dei danni delle varie compagnie di assicurazione interessate, forse anche il lattaio, ognuno dei quali si rivolse ad un avvocato per raccontargli la sua versione dei fatti.

2. A COSA SERVONO I GIURISTI?

È una domanda da non rivolgere mai ad un ingegnere o a un fisico - almeno sin quando non escano di casa più distratti del solito e mettono un piede su uno *skateboard* abbandonato! Da chi è abituato ad avere a che fare con le scienze esatte i giuristi sono stimati poco più dei venditori di tappeti volanti. L'Azzeccagarbugli di Manzoni ne è l'esatta rappresentazione. Ma ovviamente è una rappresentazione del tutto sbagliata di ciò che i giuristi fanno.

Il primo dato interessante è che meno di un quinto dei laureati in legge si dedica alle c.d. professioni forensi, ossia fa l'avvocato, il notaio o il giudice. E gli altri che cosa fanno? Un po' di tutto, è ovvio: Chopin e Balzac, Lenin e Monica Bellucci, Vittorio Gassman e Federico Fellini, Gigi Proietti e Fabrizio De André, Bud Spencer e Paolo Cevoli hanno studiato diritto, per molti solo una scusa per scappare di casa! Ma non è di loro che voglio parlare, bensì di quella larga parte di laureati che fanno realmente i giuristi, ma non gli avvocati o i giudici. Stiano negli uffici delle grandi società, delle istituzioni pubbliche, delle banche o facciano i consulenti, in genere di una cosa si occupano: di risolvere problemi. Perché questa è la specializzazione che gli studi giuridici procurano, da alcune migliaia di anni: i giuristi sono dei solutori di problemi perché il diritto serve a risolvere gli infiniti e sempre diversi problemi che la convivenza sociale produce.

Quando Mosè guidò il suo popolo lontano dall'Egitto, si ritrovò ogni giorno impegnato in interminabili sedute pubbliche in cui cercava di sedare le liti che scoppiavano di continuo. Letro, suo suocero, un non ebreo che era venuto in contatto con gli Assiri, assai più evoluti come organizzazione politica, rimproverò Mosè: «ti esaurirai», gli disse, «stando

dal mattino alla sera a discutere con la gentex; devi invece scegliere dei giudici che amministrino la giustizia nel popolo: le questioni importanti te le sottoporrono e tu le risolverai stabilendo le leggi. Mosè seguì il consiglio del suocero: nominò i giudici e si occupò della legislazione. Così un popolo in fuga divenne una vera organizzazione sociale, i cui conflitti venivano esaminati e risolti in base a regole. Le regole seguivano i conflitti insorti, ne fissavano in formule astratte la soluzione e servivano perciò a prevenire i conflitti futuri. I giuristi erano arrivati, e grazie al loro lavoro la società iniziava a stabilizzarsi e organizzarsi su basi razionali. Ecco la scoperta, i giuristi producono razionalità!

Producono razionalità in un ambiente complesso, variato e conflittuale, che poco si presta ad essere organizzato o compreso sulla base di regole «esatte». Se una mela cade dall'albero, i meccanismi che spiegano l'evento possono essere rappresentati da una formula matematica; quello che è capitato a Giovanni, e alle altre persone che si sbirciavano l'un l'altra nella sala d'aspetto dell'avvocato, no.

Un vecchio mitico film di Akira Kurosawa, *Rashomon*, mette in scena le quattro diverse versioni di un delitto raccontate dai suoi protagonisti. È il pubblico degli spettatori il giudice del processo, di un giudizio in cui ognuno dice la «sua» verità, quella che gli fa più comodo: più che mentire, ciascuno offre la versione dei fatti che può alleggerire la sua posizione. Tutti mentono o non è piuttosto la realtà ad essere ambigua, incomprensibile? Anche la storia di Giovanni può avere in fondo aspetti inattesi: cambierebbe qualcosa se Giovanni avesse deciso, così per gioco, di uscire di casa ad occhi chiusi, capiti quel che capiti? E se il figlio del lattaio avesse scommesso con un amico su chi sarebbe inciampato per primo nello *skateboard*? E se il conducente in realtà fosse

stato distratto da una seducente passeggera, e non fosse la prima volta che procurava gravi incidenti per sviste del genere... È il cuore umano che è *incomprensibile*!, diceva il saggio regista giapponese, *questo è il vero problema*.

Ma i giudici devono guardare dentro al cuore umano e le leggi devono dire loro che cosa cercare. L'imputato ha agito con «dolo» o con «colpa», e nel secondo caso, di che colpa è imputabile? Ecco apparire già le prime «fattispecie»¹ che il legislatore deve mettere a fuoco e il giudice deve verificare nel caso concreto. Ed era «capace di intendere e volere» nell'attimo in cui commetteva il fatto? Non solo nel cuore, ma anche nel cervello deve indagare, anche se apparentemente i «fatti» sono «certi». Perché e come una mela cada dall'albero è un problema relativamente semplice, su cui non c'è molto da discutere: perché e come Tizio abbia investito il bambino che attraversava la strada inseguendo il suo pallone non lo è affatto. È un problema complesso: per questo c'è bisogno dei giuristi.

¹ «Fattispecie» è un termine tecnico che ricorre sempre nel discorso dei giuristi. Significa descrizione astratta di un comportamento umano, situazione tipo al cui verificarsi la legge ricollega determinati effetti giuridici. Per esempio, l'art. 575 del codice penale chiama «omicidio» una «fattispecie» descritta come il cagionare «la morte di un uomo». Naturalmente la sanzione penale è ben diversa se io compio un omicidio per «dolo», ossia volendo uccidere quella persona, o per «colpa», per esempio a seguito di un incidente stradale da me (involontariamente) causato: anzi, l'omicidio colposo è una «fattispecie» a sé stante, descritta e sanzionata dall'art. 589.

3. INTERPRETARE E LEGIFERARE

Il lavoro del giurista è di governare la complessità sociale, ricondurre gli infiniti casi della vita, ognuno differente da tutti gli altri, entro schemi generali, ipotesi prefigurate. Per ciascuna di esse il legislatore ha preconfezionato la risposta: la sanzione, se si tratta di comportamenti guardati con sfavore; la prevalenza di un interesse sull'altro, se si tratta di rapporti conflittuali tra privati o di un contrasto tra l'individuo e l'amministrazione pubblica. Il legislatore non è un simposio di giuristi: è un complesso organo politico-rappresentativo il cui compito è scegliere quali comportamenti premiare e quali reprimere; esso cerca di esprimere le sue opzioni in un linguaggio più o meno impreciso e talvolta volutamente ambiguo. Tra le frasi scritte in una legge e gli imperscrutabili eventi del mondo, in mezzo, con il compito di avvicinare le une alle altre, c'è il giurista. Quando Giovanni racconta gli incredibili accadimenti di una giornata nata storta, il suo avvocato proprio questo stava facendo: li interpretava, cercando di riportarli ad uno schema generale, a farli rientrare in una delle ipotesi generali e astratte che possono essere ricavate da ciò che il legislatore ha scritto qua e là. «Interpretare» – ecco la parola magica del lavoro del giurista!

Interpretare è un'attività che vede noi tutti (non solo i giuristi) impegnati costantemente. S'interpreta il saluto di un amico, una frase udita al telefono, un film, una terzina di Dante, uno spartito musicale o un quadro astratto. I giuristi interpretano le leggi, e interpretano i «fatti» per riportarli alle «fattispecie» designate dal legislatore. L'interpretazione è sempre un'attività con una forte componente soggettiva. Ma una terzina di Dante o un romanzo di Joyce possono essere interpretati in tanti modi diversi senza che ciò causi conse-

guenze serie, una legge no. L'interpretazione operata dal giurista non è solo un fatto culturale, porta a conseguenze molto importanti: essa serve a qualificare un determinato comportamento umano, e dalla qualificazione scelta discendono poi precise conseguenze giuridiche. Se un dirigente di un club sportivo influisce sulla scelta degli arbitri delle partite di campionato (ma è vero che le frasi intercettate facevano «configurare» questa «fattispecie», si domanda anzitutto l'interprete, il giurista), questo comportamento come è qualificabile in base alle leggi e quali conseguenze le leggi stesse fanno discendere da quella qualificazione? E se qualcuno «prende in prestito» l'auto di un altro, senza averne il permesso, per portare in ospedale la vittima di un incidente stradale, questo comportamento è qualificabile come «furto», da punirsi penalmente, o come gesto di solidarietà umana, da premiare con un'onorificenza?

Nelle nostre democrazie vige un severo principio di separazione dei poteri: le leggi sono «volute» e imposte da un corpo di politici eletti dai cittadini; l'interpretazione del loro significato e la conseguente applicazione ai cittadini sono riservate ad un corpo di tecnici – i giuristi – che hanno avuto una formazione specifica. Per essere legislatori bisogna essere eletti, i giuristi invece devono dimostrare la propria competenza attraverso esami e concorsi. Le leggi possono essere giudicate buone o cattive in ordine ai risultati che producono, non pretendono mai di essere «vere». L'interpretazione della legge ambisce invece ad essere «vera», perché è dominata dall'esigenza di assicurare un tollerabile livello di certezza e di univocità del diritto. Al contrario della legislazione, l'interpretazione non è frutto di *volontà*, ma di ragione ed esperienza. Per questo tutte le sentenze devono essere motivate, perché il giudice che le pronuncia deve

spiegare come si è svolto il processo intellettuale che le ha prodotte, deve giustificare l'interpretazione dei fatti e delle leggi. Che le leggi siano buone o cattive, spetta agli elettori giudicarlo; la loro interpretazione invece può essere corretta o sbagliata, vera o falsa, ed è la comunità dei «tecnici», dei giuristi, a deciderlo.

Per questo si studia il diritto. Si potrà discutere quanto ci sia di scienza, di arte e forse di magia nel lavoro dei giuristi, ma è certo che tanto più questo lavoro è costante e prevedibile tanto più se ne giova il sistema sociale. Come si interpretano le leggi è un mestiere che si impara nelle università e poi in anni e anni di pratica. Duemila e più anni di esperienza che si è stratificata e che nel suo spessore storico trova i quarti della propria nobiltà, l'orgoglio di una tradizione che risale al diritto romano (ecco perché ancora lo si studia!) e che si è sviluppata consolidando schemi di ragionamento, massime di comportamento, regole di giudizio. Le leggi sono cambiate, certo, ma l'*arte* di interpretarle molto meno, perché è dettata anzitutto da una razionalità messa alla prova per tanti secoli. È un mestiere antico e insostituibile, che richiede doti complesse e una lunga preparazione. Chiunque faccia il giurista, anche se non fa l'avvocato o il magistrato, svolge questo mestiere e deve acquisire questa preparazione. Sebbene solo un quinto dei laureati in Giurisprudenza sarà impegnato direttamente nei tribunali, questo è il luogo finale in cui potenzialmente sfocia il lavoro anche dei restanti quattro quinti. Il tribunale è infatti il luogo in cui l'opera d'interpretazione delle leggi, che è iniziata negli uffici o negli studi, culmina nel momento dell'applicazione della legge «interpretata» attraverso la sentenza. Ma non finisce tutto qui. La sentenza potrà essere ridiscussa in appello, davanti ad un'altra corte, oppure sarà oggetto di commenti critici nelle riviste giuridiche da

parte della «dottrina»: ciò porterà a consolidare quell'interpretazione o forse invece a sovvertirla e ad aprire la strada ad un'interpretazione diversa. L'intera comunità dei giuristi partecipa allo svolgimento di questo compito, in cui i giuristi non temono rivali ed è perciò loro riservato: interpretare le leggi, dire che cosa significano le frasi scritte dal legislatore, ricavare da queste la regola da applicare agli infiniti casi della vita.

4. «MA CI DEVE PROPRIO SCAPPARE IL MORTO?»

E tuttavia non è neppure tutto così semplice. Nei nostri sistemi democratici la legge è il punto di partenza necessario. «Nulla mi può essere imposto se non è deliberato da un organo che mi rappresenti» è il primo comandamento del nostro vangelo laico. Ma in una società dinamica non è pensabile che il legislatore riesca ad anticipare gli eventi e predisporre in anticipo la norma per regolare i possibili conflitti che sorgeranno a seguito, per dirne una, delle innovazioni tecnologiche. L'uomo ha incominciato a volare ben prima che il legislatore si ponesse il problema di decidere chi doveva pagare i danni se due aeromobili si scontravano.

Il detto popolare che rimprovera al legislatore di muoversi solo dopo che ci sia «scappato il morto» ha la sua parte di ragione – e la sua parte di torto, anche, perché se il legislatore anticipasse gli eventi sarebbe forse davvero finita la nostra libertà! Spesso il legislatore fatica moltissimo a inseguire il mutamento: si pensi ad esempio a come internet abbia messo in crisi interi apparati legislativi, per esempio per quel che riguarda il *copyright* su dischi, film o libri. Oppure a come interi schemi di comportamento sociale siano saltati a seguito

del terrorismo fondamentalista. Una volta l'aereo non partiva se non c'era corrispondenza perfetta tra i bagagli e i passeggeri: neppure ci si immaginava che dei fanatici siano disposti a farsi saltare in aria solo per far dispetto agli altri. Eppure è così, e la comparsa dei *kamikaze* ha costretto a cambiare regole di comportamento che si basavano sull'istinto di autoconservazione degli appartenenti alla specie umana.

Le leggi seguono gli eventi, non può essere diversamente. Gli eventi generano di continuo conflitti sempre nuovi tra interessi sociali. Sino all'11 settembre del 2001 l'interesse alla sicurezza dei voli aerei imponeva ai proprietari dei grattacieli di installare meccanismi di segnalazione adeguati: chi poteva pensare che qualcuno li prendesse come mirino per puntare al bersaglio? Ecco che allora in molti paesi il legislatore si è affrettato a trovare contromisure. In Germania si è approvata una legge che consente di abbattere gli aerei di linea, sacrificando equipaggio e passeggeri, qualora essi cadano in mano ai terroristi e siano usati come proiettili per colpire obiettivi civili o militari. Ma il Tribunale costituzionale federale, un giudice dunque, dice di no al legislatore, perché l'interesse alla sicurezza non può schiacciare sino a tal punto il diritto dei passeggeri a non essere sacrificati: lo vieta la costituzione, un'altra legge, di grado superiore, che il giudice interpreta per comprendere sino a che punto la tutela degli interessi alla sicurezza sociale possa comprimere i diritti fondamentali dei passeggeri e dei piloti senza degradare la loro «dignità umana», che la costituzione mette in testa al catalogo dei «diritti fondamentali». Diritto e interessi: ecco che si profila un primo suggerimento «metodologico» per chi si accinge a studiare diritto.

5. A COSA SERVONO LE NORME? UN PRIMO CONSIGLIO PER CHI STUDIA

Non c'è norma giuridica che non nasca dall'esigenza di risolvere un contrasto tra interessi. Ognuna ha alle spalle decine, centinaia o migliaia di liti, spesso devastanti. Litigano i condomini, gli eredi, i commercianti, i parlamentari: come in *Rashomon*, ognuno è propenso a vedere solo la sua parte di ragione. Perché non dovrebbe? Salvo casi marginali, ha sicuramente un interesse più che legittimo da difendere, sia che rivendichi il diritto di annaffiare i propri fiori o quello di non vedere gocciolare l'acqua sul bucato steso all'aria, il diritto di veder riconosciuti anni e anni di cure devote al defunto o quello di ereditare la ricchezza accumulata dal proprio genitore, il diritto di pronunciare liberamente in Parlamento le proprie accuse o quello non vedersi pubblicamente offeso. È bene che la gente conosca in anticipo i limiti dei propri diritti. Certo, che non si debbano uccidere gli altri uomini lo sanno tutti, ma quale sia il limite entro il quale il gioielliere possa tutelare armi in pugno le proprie preziose mercanzie senza trasformarsi in un assassino, questo non può essere affidato al «comune sentire» del rapinato e del rapinatore: ci vuole una legge.

Ma se dietro ad ogni regola giuridica si cela un delicato equilibrio tra interessi confliggenti, non si può studiarla senza preoccuparsi di capire da che cosa essa derivi. L'assetto equilibrato che il legislatore persegue fissando le condizioni alle quali un interesse prevale su un altro si chiama, nel sofisticato lessico dei giuristi, *ratio legis*. Essa è il «principio», la norma generale di cui quella specifica regola è espressione. Un esempio?

La legge che disciplina il divorzio prevede che, in caso di scioglimento del matrimonio, la casa sia assegnata di norma al

genitore cui sono affidati i figli: egli può opporre il suo diritto di abitare quella casa anche a chi l'abbia nel frattempo acquistata, e che si ritroverà perciò proprietario di un alloggio «occupato». Qual è la *ratio* di questa norma? Quale equilibrio di interessi fissa? L'interpretazione autorevole accreditata dalla Corte costituzionale dice che il sacrificio dell'interesse economico del coniuge proprietario o del terzo acquirente non è giustificato dall'interesse personale del coniuge affidatario, ma da quello esclusivo dei figli dei genitori divorziati, al cui delicato equilibrio psicologico e fisico giova la conservazione dell'ambiente domestico cui sono abituati. Ecco il «principio» che sta sopra alla singola disposizione legislativa: questa dovrà essere interpretata nel senso di realizzare con pienezza quel principio, non di smentirlo senza valide ragioni. Perciò la Corte costituzionale ha detto che la stessa regola va applicata anche ad ipotesi che non sono esplicitamente previste dalla legge, quali il caso di genitori separati, ma non ancora divorziati, e persino di genitori non sposati, conviventi di fatto. Le scelte personali dei genitori – dice la Corte – non possono ricadere negativamente sui figli; se l'assegnazione della casa familiare è dominata dall'attenzione esclusiva allo sviluppo del figlio, questo interesse va identicamente protetto, a prescindere dalle relazioni giuridiche che i genitori hanno scelto di instaurare tra loro².

Chi interpreta ed applica il diritto non può non chiedersi quale sia la *ratio* della norma che ha davanti. Anche chi studia non può esimersi dal farlo. Il codice civile – e il «diritto

² Chi fosse interessato a leggere i ragionamenti della Corte costituzionale, può leggerli nell'ordine le sent. 454/1989, 166/1998, 394/2005: tutte le sentenze della Corte possono essere lette nel sito www.giurcost.org.

privato» che ne fa oggetto di studio – è un corpo di regole unito da grande coerenza interna e fondato su un'esperienza giuridica che risale all'antica Roma: studiarne le regole senza interrogarsi sul loro senso, senza chiedersi a quale domanda esse siano la risposta, quale assetto degli interessi esse fissino, significa ridurre una delle testimonianze fondamentali della storia della propria società alle pagine gialle. Il diritto non è questo, non è solo un compendio di regole da «buttare a memoria». Proprio perché è il tentativo di comporre in modo razionale i conflitti tra interessi sociali, esso tende a rispondere ad esigenze di profonda razionalità e di giustizia.

Spesso si sente dire che lo studio del diritto è molto monotonico: capita a volte che qualche docente pretenda dallo studente risposte «a memoria». Ma questo è un cattivo modo di studiare (e – mi scuserà il collega – di insegnare) il diritto. L'ordinamento giuridico non è soltanto un insieme di migliaia di regole che disciplinano le situazioni più disparate. Queste regole hanno la loro *ratio*, rispondono spesso a principi molto generali, ad esigenze di giustizia e alla ricerca di un equilibrio tra gli interessi che sono avvertite in ogni paese. Un esempio può servire. L'art. 463 del nostro codice civile dispone che sia escluso per indegnità dalla successione chi ha volontariamente ucciso o tentato di uccidere la persona della cui successione si tratta. Nello Stato di New York questa norma non c'era. Succede nel 1883: un ragazzo di sedici anni avvelena il nonno, sapendo che il suo testamento lo designava erede; viene condannato per omicidio e internato in un riformatorio. Ma ha lo spudorato coraggio di rivendicare l'eredità. La legge in vigore non dice nulla in proposito e la Corte d'appello³ discute a lungo come venire a capo del caso:

³ *Riggs v. Palmer*, 115 N.Y. 506.

può un giudice «inventare» una norma che, come vorrebbe il buon senso, vietì all'omicida di ereditare dalla sua vittima? Tale norma non è prevista dalla legge: «inventarla» contrasterebbe con il principio per cui va comunque rispettata la volontà testamentaria del defunto. Che fare? Si tira in ballo Aristotele e il diritto romano, le somme autorità del diritto inglese e il *code civil* di Napoleone. Si cita persino il mitologico caso di un editto di Bologna che punisce duramente chi sparge sangue nelle strade, ma che non era stato ritenuto applicabile al barbiere che provoca una ferita svolgendo il suo lavoro per strada: si vuole dimostrare che il buon senso basta a produrre norme giuridiche. Alla fine prevale l'opinione che debba essere applicato un principio generale di *common law* – *No one shall be permitted to profit by his own fraud, or to take advantage of his own wrong* – che, guarda caso, trascrive un ben più antico broccardo del diritto romano: *ex iniuria ius non oritur* (da un atto illecito non può nascere un diritto).

Questo è un principio talmente generale che può essere indicato come uno di quei punti cardinali della bussola con cui il giurista si orienta immediatamente. Un principio che trova applicazione un po' dovunque: per esempio, nel sistema giuridico dell'Unione europea, si è ritenuto che, se uno Stato non dà attuazione al suo interno alle norme comunitarie, non può impedire che i suoi cittadini chiedano al giudice di applicare direttamente le norme della Comunità a loro favore, perché, di fronte al cittadino che su quella norma basa la rivendicazione di un suo diritto, lo Stato non può opporre il proprio inadempimento, ossia un comportamento illecito. Lo stesso principio trova applicazione nel diritto internazionale, in relazione all'uso illegittimo della forza nei rapporti tra gli Stati o ai diritti che uno Stato può accampare sui territori che ha illegittimamente occupato. Trova applicazione in

materia di registrazione fraudolenta di marchi commerciali, e così via.

6. MA QUANTI SONO I «DIRITTI»?

Diritto commerciale, diritto internazionale, diritto romano... uno studia «diritto», tanti «diritti», e di tanti «diritti» è anche il titolare, li può rivendicare con gli strumenti che gli mette a disposizione il «diritto». Ma quanti significati sta prendendo questa parola? Siamo agli inizi, e forse un chiarimento può facilitare il cammino.

Il termine «diritto» viene impiegato, nel linguaggio tecnico dei giuristi, in almeno due significati diversi: in *sensu soggettivo*, esso indica una pretesa (in questo senso si dice usualmente «io ho il diritto di...», oppure si esclama sbattendo il pugno «è mio diritto!»); invece, in *sensu oggettivo*, «diritto» indica un insieme di norme giuridiche, ossia un ordinamento giuridico (in questo senso si parla comunemente di «diritto dell'Unione europea», di «diritto romano» ecc.). Naturalmente tra i due significati vi è una forte interdipendenza: non ha senso che io pronunci la fatidica frase «è mio diritto!», se non ipotizzo che la mia pretesa possa trovare riscontro in una norma appartenente ad un ordinamento giuridico che me la riconosce e mi assicura gli strumenti per tutelarla. E, d'altra parte, è fuori dalla nostra immaginazione un «diritto», nel senso di un ordinamento giuridico, che non abbia come suo principale scopo assegnare e tutelare i «diritti» in senso soggettivo, degli individui.

Tutto (o quasi) il diritto che si insegna nelle università è diritto dello (o derivante dallo) Stato. Da qualche secolo lo Stato – che è la forma moderna di organizzazione sociale che